

COMUNE DI COSTA SERINA

(Provincia di Bergamo)

24010 - Via San Lorenzo 24 - Tel. 0345 / 97027 - Fax 0345 / 97766

MAIL info@comune.costaserina.bg.it - PEC

comune.costaserina@legalmail.it C.F. e P.I. 00579460163

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO VACANTI NEL MERCATO ESTIVO DELLA DOMENICA

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Visto il Decreto Legislativo nr. 114 del 31/03/1998;

Visto il Decreto Legislativo nr. 59 del 26/03/2010 ed in particolare l'articolo 70, comma 5° secondo cui "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6°, della Legge nr. 131 del 05/06/2003, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.";

Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. nr. 79 del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D. L.vo n. 59/2010;

Visto il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013 per l'attuazione dell'Intesa sopra richiamata;

Visti:

- la Legge Regionale nr. 6 del 02/02/2010 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere);
- la D.G.R. nr. 5345 del 27/06/2016 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2° della L.R. n. 6 del 02/02/2010 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. n. 8570 del 03/12/2008, nr. 10615 del 05/11/2009 e nr. 11003 del 13/01/2010";
- il d.d.u.o. nr. 7240 del 22/07/2016 con cui sono stati approvati l'avviso di avvio delle procedure di selezione, il fac-simile di bando per l'assegnazione delle concessioni di posteggio su aree pubbliche e il fac-simile della domanda di partecipazione allo stesso;

Preso atto che con Decreto Legge nr. 244 del 30/12/2016 (convertito con Legge nr. 19 del 27/02/2017) prima, e con Legge nr. 205 del 27/12/2017 successivamente, le concessioni di posteggio già assegnate, le cui scadenze erano originariamente previste il 07/05/2017 ed il 04/07/2017, venivano prorogate di validità prima fino al 31/12/2018 e successivamente fino al 31/12/2020, rendendo pertanto non indispensabile procedere nell'immediato all'assegnazione dei posteggi caratterizzati da concessione ancora in essere;

Ritenuto pertanto opportuno, ai sensi del punto 3.2.1, comma 2°, lettera a2), ultimo periodo dell'Allegato A alla D.G.R. nr. 5345 del 27/06/2016, avviare la selezione per l'assegnazione di **nr. 1 (UNA)** concessione relativa ad un posteggio per il commercio su aree pubbliche esistenti ma vacante (13);

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 10 del 01.03.2023 con la quale è stato approvato il bando di selezione per l'assegnazione di **nr. 1 (uno)** concessione di

commercio su aree pubbliche nel MERCATO ESTIVO (mesi di luglio ed agosto), che si svolge in VIA CORNA la domenica mattina, dalle ore 8.00 alle ore 13.00;

rende noto

E' indetta la procedura di selezione per l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività di commercio, artigianato e di somministrazione di alimenti e bevande nel MERCATO ESTIVO a frequenza settimanale che si svolge in VIA CORNA, ogni domenica dei mesi di luglio ed agosto, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, secondo la planimetria depositata presso l'ufficio del Comune e allegata al presente avviso di cui forma parte integrante e sostanziale:

POSTEGGIO NR.	DIMENSIONI	SETTORE MERCEOL.	SPECIALIZZAZIONE
13	8,00 x 4,00	NESSUN SETTORE	

- L'autoveicolo utilizzato per lo svolgimento per l'attività commerciale, dovrà obbligatoriamente essere collocato all'interno di ogni posteggio.
- La mancata corresponsione dell'importo dovuto per i vari tributi locali o il mancato rispetto dei termini per la corresponsione degli stessi potranno comportare la revoca dell'autorizzazione/concessione o la sospensione dell'attività, per un periodo che sarà stabilito dall'approvando regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
- Il Comune, nel rispetto della propria autonomia legislativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 4°, lettera c) della Legge Regionale nr. 6 del 02/02/2010, qualora dovesse presentarsene la necessità per questioni di viabilistiche, di ordine pubblico o per mere esigenze tecniche, potrà trasferire i posteggi in parola in altra località comunale.

DURATA DELLA CONCESSIONE DELL'AREA PUBBLICA

1. La concessione avrà durata di anni **12 (dodici)** a partire dal **01/01/2021**, ovvero dal giorno in cui cesseranno gli effetti di proroga per le concessioni in essere di cui all'articolo 1, comma 1180 della Legge nr. 205 del 27/12/2017 o di altri provvedimenti all'uopo emanati.
2. Nelle more del rilascio delle nuove concessioni si applicano le disposizioni di cui al punto nr. 9 dell'allegato B al Decreto Dirigenziale Regionale nr. 7240 del 22/07/2016.

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE

1. Le concessioni di aree pubbliche sono assegnate in relazione a ciascun posteggio come sopra indicato e per ciascun posteggio sarà formata specifica singola graduatoria tenuto conto delle domande formulate.
2. Sono messe a bando tutte le concessioni di area pubblica relative a posteggi esistenti ma vacanti.

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. La concessione del posteggio su area pubblica è rilasciata dal Responsabile del S.U.A.P. sulla base di un'apposita graduatoria approvata con propria determinazione.
2. La redazione della graduatoria è effettuata sulla scorta dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa. Punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = **punti 30**;
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = **punti 40**;
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = **punti 50**.
 - b) Si attribuisce un punteggio pari a **punti 20** al soggetto che vanti la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato, da conteggiarsi alla data di scadenza del bando.
 - c) Si attribuisce un punteggio pari a **punti 30** all'azienda che venda esclusivamente articolo mancante all'interno del mercato in oggetto (tale punteggio non verrà riconosciuto all'azienda che vende anche articolo mancante);
 - Si attribuisce un punteggio pari a **punti 5** punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.
3. A parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.L.vo nr. 59 del 26/03/2010.
2. E' altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della carta di esercizio e dell'attestazione annuale per gli operatori già in possesso di autorizzazione commerciale per il commercio su aree pubbliche. Si ricorda che la carta di esercizio deve essere posseduta anche dagli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non è, invece, richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana. Tali ultimi operatori devono, invece, essere in possesso dell'attestazione annuale.

3. Relativamente alla partecipazione alle procedure di selezione di un prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro ed avente la medesima finalità. Per quanto riguarda la partecipazione alle procedure di selezione di prestatori provenienti da Stati extra-Unione Europea, la verifica del possesso dei requisiti è effettuata secondo la normativa nazionale e internazionale in materia di riconoscimento dei titoli.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1. La domanda per l'assegnazione delle aree oggetto della presente selezione, completa di bollo, deve essere inviata al Comune di Costa Serina, pena l'esclusione dalla selezione, **esclusivamente** tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, firmata digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di procura.
2. Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso all'Albo Web del Comune di Costa Serina e devono essere inviate entro il termine perentorio del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso ovvero 11 maggio 2023.
3. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
4. E' consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 23, comma 11bis della Legge Regionale nr. 6 del 02/02/2010.

6. CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda deve contenere:
 - Dati anagrafici del richiedente;
 - Codice Fiscale e Partita IVA;
 - Numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, se già effettuata;
 - Indicazione dell'area pubblica (posteggio) a cui la domanda si riferisce;
 - Estremi dell'autorizzazione amministrativa/S.C.I.A. e della concessione in scadenza, se possedute,
 - Autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D.L.vo nr. 59 del 26/03/2010 del titolare, ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
 - Indicazione del numero identificativo della carta di esercizio e dell'attestazione annuale;
 - Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo nr. 196 del 30/06/2003.
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti:
 - Copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo);
 - Copia del permesso di soggiorno, in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio *e in toto* ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

7. CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso:

- La spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dallo specifico bando;
- L'omissione della firma digitale;
- La mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
- La mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
- La mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore merceologico alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- L'assenza della data di iscrizione al Registro imprese per l'attività di vendita sulle aree pubbliche, ove esistente;
- La mancata allegazione di copia dei documenti di cui al paragrafo 6, comma 2°;
- L'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- La presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando;
- La mancata regolarità contributiva comunale relativa all'occupazione del suolo pubblico.

8. GRADUATORIA

1. La graduatoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando è pubblicata presso l'albo pretorio del Comune entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande.
2. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 15 giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
3. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciari, con quelli che seguono nella graduatoria definitiva di posteggio, secondo l'ordine della stessa.
5. La concessione, oltre ai dati relativi al posteggio ed alla durata, potrà indicare il canone, determinato in base alla tariffa vigente cui l'occupazione di suolo pubblico è assoggettata, fatta salva ogni possibile e successiva modifica del canone consentita dalla normativa.

9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'operatore che risulta aggiudicatario nella graduatoria definitiva pubblicata dal comune, potrà svolgere l'attività sull'area pubblica oggetto della domanda dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.

10. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.L.VO NR. 196 DEL 2003

1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
 - a) nell'ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
 - b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge nr. 241 del 07/08/1990.
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.

Il Responsabile del trattamento dei dati è: Cortinovis Serena

11. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni della Legge Regionale nr. 6 del 02/02/2010 ed alle D.G.R. nr. 5345 del 27/06/2016.
2. Il presente bando è pubblicato all'Albo del Comune, sul sito internet www.comune.costaserina.bg.it ed inviato alle associazioni di categoria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vice Comm. di PL Dr Giuseppe Bonomi
(F.to Digitalmente ai sensi D. Lgs 82/2005)